
Cassazione penale sez. III , - 14/12/2017, n. 5788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito	-	Presidente	-
Dott. SOCCI Angelo M.	-	Consigliere	-
Dott. GRAZIOSI Chiara	-	Consigliere	-
Dott. CERRONI Claudio	- rel.	Consigliere	-
Dott. MENGONI Enrico	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
nel procedimento nei confronti di: S.E., nato a
(OMISSIS); avverso la sentenza del 13/03/2017 del
Tribunale di Asti; visti gli atti, il provvedimento
impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal
Consigliere CERRONI Claudio; lette le richieste del
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso
chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata
sentenza limitatamente all'omessa confisca delle
bottiglie di vino.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2017, pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Asti ha applicato a S.E., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Casa Vinicola Morando, la pena di Euro 5000 di multa per il reato di cui agli artt. 517 e 517-bis c.p., così complessivamente determinata anche in

esito alla sostituzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, ed alla riduzione per il rito, nonchè al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Era altresì disposto il dissequestro del materiale in sequestro, con la restituzione all'avente diritto.

2. Avverso la predetta decisione il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, ha proposto ricorso per cassazione allegando un motivo di impugnazione.

In particolare, il ricorrente ha contestato la parte della pronuncia che, assumendo che non si trattava di ipotesi di confisca obbligatoria, aveva ordinato la restituzione del materiale in sequestro.

In specie, il prodotto vinoso doveva intendersi intrinsecamente criminoso, difettando le indicazioni circa il trattamento cui era stato sottoposto e non conoscendone l'effettiva origine ovvero provenienza. Nè si poteva tenere conto di un'eventuale diversa utilizzazione del prodotto, occorrendo avere riguardo alle condizioni ed alle caratteristiche del prodotto al momento degli accertamenti siccome esperiti; nè era accettabile una destinazione al commercio con una denominazione diversa da quella in etichetta.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'omessa confisca delle bottiglie di vino, che andava invece disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In relazione alla proposta impugnazione, non vi è anzitutto contestazione circa la fattispecie, siccome qualificata dal provvedimento impugnato a norma degli artt. 517 e 517 - bis c.p., (cfr., in tema appunto di patteggiamento e di

qualificazione del fatto ritenuto in sentenza, Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153). In proposito, è stato ad es. annotato che il reato previsto dall'artt. 515 e 517 bis c.p., avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi (Sez. 3, n. 2617 del 06/11/2013, dep. 2014, Di Bianco, Rv. 258585). Ciò posto, il ricorrente ha assunto la natura "intrinsecamente criminosa" del bene, ossia del prodotto vinoso, in quanto non sussisteva indicazione alcuna circa i trattamenti cui era stato sottoposto e non vi era indicazione sull'origine ovvero sulla sua provenienza effettiva. Tutto ciò senza che fosse stata altresì eseguita alcuna comunicazione ufficiale del provvedimento giudiziario all'autorità di polizia competente alla vigilanza.

4.2. In forza di ciò, è stata così invocata, anche dal Procuratore generale, la natura obbligatoria della confisca. Va peraltro anzitutto notato, al riguardo, che ipotesi di confisca obbligatoria sono previste nelle distinte fattispecie di cui agli artt. 517 - ter e 517 - quater c.p., in specie non ricorrenti (v. supra, in ordine alla qualificazione del fatto). Del pari, quanto all'invocata previsione di cui all'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, (secondo cui è sempre ordinata la confisca... delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna), in specie il provvedimento impugnato ha dato atto che le bottiglie in sequestro non contenevano sostanze alimentari comportanti un rischio per la salute del consumatore, e che pertanto l'illecito contestato riguardava unicamente la piena e fedele corrispondenza tra il prodotto venduto e la denominazione di origine indicata sulla confezione (illecito che poteva essere rimosso ad es. mediante la sostituzione dell'etichetta ovvero con altro adeguato rimedio). Al riguardo il ricorrente nulla ha peraltro osservato, limitandosi a richiamare il principio in forza del quale la norma dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, è da

intendere nel senso che, ai fini della confisca delle cose, occorre aver riguardo al fatto illecito, così com'è stato accertato dagli organi di polizia giudiziaria e dal magistrato e, quindi, alle condizioni e alle caratteristiche del prodotto all'epoca di tali accertamenti, senza potersi tener conto d'una diversa utilizzazione dello stesso, prevista in via ipotetica, eventualmente attraverso particolari trattamenti o speciali autorizzazioni (così Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158682; Sez. U, n. 3802 del 22/01/1983, Marinelli, Rv. 158679). In proposito, in ogni caso, il provvedimento impugnato ha osservato che la diversa utilizzazione appare legata semplicemente alla sostituzione dell'etichetta del prodotto; nè la detenzione del prodotto vinoso non dannoso per la salute costituisce in sè reato. In specie, quindi, il "vino" in questione può genericamente definirsi il "prodotto del reato", ai sensi dell'art. 240 citato, comma 1, del quale è pertanto consentita la confisca soltanto in caso di condanna (cui il provvedimento impugnato non ha comunque inteso accedere in ragione di apprezzamento in fatto ivi compiuto, quanto alla capacità criminale dell'imputato ed alla modesta gravità dei fatti), e non rientra tra le cose la cui "fabbricazione ecc...." è vietata in modo assoluto in quanto costituenti reato (dando così luogo ad un prodotto illecito, cfr. Sez. 5, n. 8701 del 17/06/1992, Bazzani, Rv. 191822).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, il ricorso del Pubblico Ministero, che ha invero infine richiesto solamente la confisca di quanto oggetto di sequestro, deve essere rigettato

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018